

STUDIO LEGALE**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

Via Malta n.4 83100 Avellino

Tel. 0825.1912170 – 349.5400515 – Fax 0825.062944

PEC vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

Avviso ai sensi dell'ordinanza cautelare n. 1826/2019, depositata in data 1.4.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta, nel procedimento R.G. n. 2929/2018.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta R.G.n.2929/2018 – udienza 6.11.2019

2. Nome del ricorrente:

Pasqualina Valente

Indicazione dell'Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134);

3. Estremi del provvedimento impugnato:

A. annullamento, previa sospensione, del provvedimento, di estremi ignoto e mai notificato alla ricorrente, con il quale l'Amministrazione in epigrafe ha escluso la docente dalle prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate; dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate nella parte in cui viene omesso il nominativo della docente Valente Pasqualina; del provvedimento, di estremi ignoto, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate; ove necessario, del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di correzione di errore materiale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

B. del diritto della ricorrente ad essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate.

4. Sunto dei motivi del ricorso:

Violazione del principio del favor participationis e del soccorso istruttorio nonché degli artt. 1 e 97 Costituzione atteso che la docente, pur avendo allegato il titolo abilitante corretto, aveva indicato nella domanda di partecipazione la classe di concorso "Matematica" in luogo di quella esatta "Matematica Applicata".

5. Indicazione dei controinteressati:

Milone Gese, Panzarino Maria Antonietta, D'Ambrosio Elvira, Memoli Giovanna, Pisanti Paola, Agrillo Giuseppe, Gautieri Tommaso, Somma Michele, Volpe

Mario, Giorgio Lucia, Del Regno Flora, Simone Maddalena, Pesce Carmine, Costanzo Antonio, Rizzo Teresa, Cimmino Ciro, Mainenti Genoveffa, Siciliano Vincenza, D'Abbraccio Rosa, Aprea Rosaria, Zambrano Eugenio, Barese Lucia, Flammia Felicina, Lombardo Genoveffa, Stilo Anna Luisa, Scarpa Maria Teresa, Iandoli Maria Grazia, Costanzo Mariarosaria, Foncellino Francesco, Gallo Maria Paola, Iovino Daniela, Esposito Antonietta, Paccone Mario, Schiavo Loredana, Fruttaldo Luigi, Dorato Ilaria, Di Giorgio Salvatore, Sicignano Domenico, Testa Maria, Schiavo Maria Daniela, Luzzi Stumpo Arianna, Tamburro Tiziana, Sabatella Rosaria Felicita, Tesoro Elisa, Eccocinto Luigia, Parente Mattia, Mastroberti Antonio, Melucci Giovannella, Russo Salvatore, Francione Luigia, Varriale Anna, Masullo Barbara, Zerella Tommaso, Tommasone Deborah, Del Prete Vincenzo, Santonastaso Annarita, De Simone Luca, Morrone Gino.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;


6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1826/2019, depositata in data 1.4.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta, nel procedimento R.G. n. 2929/2018 da considerarsi parte integrante del presente avviso.
7. Il testo integrale del ricorso introduttivo n. 2929/2018 di RG e dell'ordinanza cautelare n. 1826/2019, depositata in data 1.4.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta, nel procedimento R.G. n. 2929/2018, sono in **ALLEGATO**.

Avellino- Napoli, 9 Aprile 2019

avv. Vincenzina SALVATORE

Pubblicato il 01/04/2019

N. 01826/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02929/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2018, proposto da

Pasqualina Valente, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Daniela Iovino non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-) del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha escluso la docente dalle prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate;

-) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate nella parte in cui viene omesso il nominativo della docente Valente Pasqualina;
-) del provvedimento, di estremi ignoto, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate; ove necessario,
-) del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di correzione di errore materiale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

E per la declaratoria in via cautelare del diritto della ricorrente ad essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

-) parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati;
-) comunque, la platea dei controinteressati si è chiarita solo con la formazione della graduatoria delle prove a cui la ricorrente è stata ammessa con riserva in virtù dell'ordinanza n. 1300 del 13.09.2018;

Ritenuto che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte

ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione,

secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto di rinviare la causa all'udienza pubblica del 6 novembre 2019 e che, nelle more, debbano essere tenuti fermi gli effetti dell'ammissione disposta, con riserva, all'esito della menzionata ordinanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) conferma l'ammissione della ricorrente come disposta nell'ordinanza n. 1300/2018;
-) rinvia la causa all'udienza pubblica del 06.11.2019.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA*NAPOLI**

Ricorso con istanza ex art. 56 c.p.a. per

VALENTE PASQUALINA (VLNPQL72C68A783Y) n. in Benevento il 28.3.1972 e residente in Cervinara (AV) alla Via Carpiniello n.2 rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) unitamente alla quale elegge domicilio presso lo studio legale di quest'ultima in Avellino alla Via Malta n.4, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825-062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrente*

contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;

- *resistenti*

nonché nei confronti di

- 3) IOVINO DANIELA (VNIDNL80P64B715P), nato 24.9.1980 in Capua (CE), n.q. di candidato ammesso a sostenere le prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate;

- *controinteressato*

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento, di estremi ignoto e mai notificato alla ricorrente, con il quale l'Amministrazione in epigrafe ha escluso la docente dalle prove orali del concorso per il personale docente di cui all'art. 17, comma 2 lett. B,

*Via Malta, 4-6 * Avellino*

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944 vincenzinasalvatore@virgilio.it

D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate; **dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali** del concorso per il personale docente di cui all’art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate **nella parte in cui viene omissivo il nominativo della docente Valente Pasqualina; del provvedimento, di estremo ignoto, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi** a sostenere le prove orali del concorso per il personale docente di cui all’art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate; ove necessario, del provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale che sin d’ora ci si riserva di impugnare.

e per la declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente ad essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso per il personale docente di cui all’art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs.n. 59/2017, in relazione alla classe di concorso A47 – Scienze matematiche applicate.

Premessa

- 1.** La ricorrente è una docente in possesso della abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “Matematica applicata” (ora “Scienze matematiche applicate” conformemente al D.P.R.n.19/2016).
- 2.** Pertanto, ella ha preso parte alla selezione indetta ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. B, D.Lgs. n. 59/2017 bandita in favore dei docenti che – alla data di entrata in vigore del decreto – fossero in possesso del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria.
- 3.** **La procedura selettiva prevede un’unica prova orale di natura didattico-metodologica all’esito della quale il candidato viene inserito in una graduatoria di merito regionale**, predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita alla prova selettiva.
- 4.** Tuttavia, qui è accaduto che nella domanda di partecipazione alla selezione la ricorrente – pur avendo allegato in formato pdf il titolo abilitante -

abbia indicato la classe di concorso “Matematica” in luogo della classe di concorso “Matematica applicata”.

5. Solo all’indomani della pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso “Matematica applicata” la docente si è avveduta dell’errore, non essendo presente tra i nominativi dei docenti ammessi alla selezione. Pertanto, ha prontamente inoltrato all’USR CAMPANIA una istanza per la rettifica della domanda di ammissione alla selezione.

6. Non avendo avuto riscontro, **il presente ricorso costituisce conseguenza necessaria per ottenere l’ammissione alla selezione che si sta svolgendo in questi giorni e che terminerà il giorno 24 Luglio 2018.**

*

E, pertanto, è il caso del presente con il quale la prof.ssa Pasqualina Valente, come innanzi rappresentata e difesa, impugna e contesta gli atti gravati, chiedendone l’annullamento e la preventiva sospensione per le seguenti considerazioni in

Diritto

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L.N. 241/1990; VIOLAZIONE ARTT. 1 E 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO.

Appare illegittima ed iniqua l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, atteso che essa **si fonda su circostanze meramente formali che nulla hanno a che vedere con la mancanza dei requisiti sostanziali per poter prendere parte alla procedura.**

Infatti, la ricorrente, come esposto in punto di fatto, ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso una classe di concorso errata, simile nel nome a quella per la quale intendeva chiedere l’ammissione. E, però, **l’errore commesso era immediatamente percepibile dall’Amministrazione**, atteso che **la docente in allegato alla domanda aveva depositato il titolo abilitante**

riferibile alla classe di concorso “corretta”.

Con la conseguenza che, se l’Amministrazione avesse verificato la documentazione prodotta ed istruito il procedimento che ha condotto alla esclusione della candidata dalla procedura per cui è causa, avrebbe dovuto ammettere la prof.ssa Valente a sostenere la selezione.

Tanto avrebbe dovuto fare, conformemente ai principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa nonché al principio del *favor participationis* in relazione a domande di partecipazione affette da errori formali ovvero da mere irregolarità agevolmente riscontrabili in base ad altri elementi presenti nella stessa domanda (TAR Campania, Napoli IV, n.1231/2017; TAR Toscana, Firenze I, n.758/2017).

All’incontro, nella fattispecie *de qua* l’Amministrazione ha fatto prevalere il formalismo e la rigidità dello strumento informatico che, in siffatto modo, ha condotto alla esclusione della docente senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento di esclusione; senza alcuna attività istruttoria ovvero motivazione; senza alcun funzionario che abbia valutato il caso in esame ed esternato le ragioni ostative alla ammissione della ricorrente. Laddove, se l’Amministrazione avesse rispettato i principi in punto di partecipazione procedimentale, la docente avrebbe potuto far presente che il titolo abilitante riguardava la classe di concorso “Matematica applicata” e che, quindi, la domanda non poteva che ad essa riferirsi.

Si aggiunga che, così operando, l’Amministrazione ha ristretto la platea dei partecipanti, senza offrire a sostegno della determinazione alcun supporto motivazionale tenuto conto del fatto che **l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi non può condurre alla obliterazione della necessaria fase procedurale della verifica degli atti in possesso dell’Amministrazione** (cfr., TAR Veneto, I, n.144/2017).

Istanza di sospensione

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *periculum in mora*, esso è *in re ipsa* in quanto il mancato accoglimento della cautela impedirebbe alla ricorrente di collocarsi nella graduatoria definitiva di merito per il prossimo triennio scolastico.

Inutile dire che, ove la sospensiva non venisse concessa, tale interesse nemmeno potrebbe trovare ristoro con l'esclusivo annullamento degli atti impugnati. Infatti, ad essere pregiudicata definitivamente sarebbe l'aspettativa a poter insegnare e a poter essere assunta, essendo la graduatoria citata l'unico canale di reclutamento del personale docente.

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile con la conseguenza che la ricorrente ha un evidente interesse a vedersi inserire tra i candidati ammessi a sostenere le prove orali.

D'altronde, anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dall'accoglimento della spiegata cautela. Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili, così come statuito dal CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

Pqm

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:

- accogliere l'istanza ex art. 56 c.p.a. e, all'esito della camera di consiglio, concedere la sospensiva ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;
- nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, annullarli con ogni conseguenza di legge;

- vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Salvezze incondizionate.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA PRESENTE CONTROVERSIA ATTIENE AL PUBBLICO IMPIEGO E NULLA E' DOVUTO, AVENDO LA RICORRENTE UN REDDITO FAMILIARE LORDO INFERIORE AD EURO 34.107,72 COME DA AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA.

Napoli, 19 Luglio 2018

avv. Vincenzina SALVATORE

**ECC.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Si rende improcrastinabile ed ineludibile l'esigenza di ottenere misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della prima udienza utile per la trattazione dell'istanza di sospensione, poiché **l'USR resistente ha comunicato che le prove orali, già in corso, avranno termine il 24.7.2018** (sul punto, cfr. calendario delle prove orali allegato).

In tal quadro dei fatti, quindi, ove l'on.le Tribunale adito non adottasse misure cautelari provvisorie, **priverebbe in via definitiva parte ricorrente del diritto di concorrere alla selezione.**

Al riguardo, sia consentito rammentare i precedenti dell'Ecco.mo Presidente adito sul punto con particolare riferimento al decreto monocratico n.666/2016 (confermato in sede cautelare e nella successiva fase di merito) che, **in ossequio al principio del favor participationis alle procedure concorsuali in ipotesi di meri errori materiali**, ha ammesso a sostenere con riserva la prova orale dell'ultimo concorso a cattedre un docente che aveva compilato la domanda di selezione indicando una erronea classe di concorso.

Pertanto, si rende assolutamente necessaria l'adozione di misure cautelari provvisorie come previste dall'art. 56 L.nr. 104/2010, ricorrendone i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza al fine di consentire ai docenti

esclusi di partecipare alla selezione.

pqm

Voglia l'on.le Tribunale adito adottare misure cautelari provvisorie volte a consentire alla ricorrente la partecipazione alle prove orali del concorso e, quindi, ammetterla alla selezione sino alla prima Camera di Consiglio utile per la trattazione della spiegata istanza cautelare.

Napoli, 19 Luglio 2018

avv. Vincenzina SALVATORE

